



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/17/CONS

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ FOX NETWORKS GROUP S.R.L. DI RINNOVO DELLA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA

(Palinsesto “National Geographic”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con nota prot. n. 64765, acquisita in data 22 dicembre 2016, la società Fox Networks Group S.r.l. (di seguito, anche “FOX” o “la Società”) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto denominato “*National Geographic*” della deroga all’obbligo “*di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni*” e “*di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte” di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto di cui all’oggetto soddisfa una delle tre condizioni di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento deroghe, ossia quella prevista dalla lett. c), in materia di natura tematica. Infine, la Società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata “a far data dal 2016 e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale”;

- 2) In data 19 gennaio 2017 (prot. n. 2897), è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione del rinnovo della deroga agli obblighi richiesti per il palinsesto in oggetto, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell’istanza in oggetto, con particolare riferimento ai profili di cui all’art. 4, comma 2, del *Regolamento deroghe*. La Società ha depositato la documentazione integrativa richiesta in data 8 febbraio 2016 (prot. n. 6388), producendo all’Autorità informazioni integrative coerenti con quanto dalla stessa richiesto;
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento deroghe*. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo della esibizione dei palinsesti e dell’illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica del canale;
- 4) Il palinsesto “*National Geographic*” fa parte del *bouquet* di offerta diffuso in modalità *pay* sulla piattaforma satellitare; è un canale tematico dedicato per oltre il 70% al genere di documentari e più precisamente al genere *factual*-documentaristico, con particolare riferimento a documentari di carattere scientifico ed archeologico, con programmi di durata in media non superiore ai 45 minuti. La Società ha poi rappresentato, al riguardo, quanto segue: la National Geographic Society (NGS) è una delle più grandi istituzioni scientifiche ed educative, avente sede a Washington, DC. Fondata nel 1888 con lo scopo di “*incrementare e diffondere la conoscenza geografica*”, ha esteso negli anni l’oggetto della sua attività, ampliandola ad altri campi delle scienze e della divulgazione culturale, sia attraverso la pubblicazione di riviste che la diffusione di programmi televisivi. La NGS, per tutelare l’affidabilità e il prestigio del proprio nome, rinomato a livello mondiale, effettua una valutazione dei programmi per garantire la loro conformità e coerenza con la propria missione divulgativa. I programmi che FOX inserisce nei palinsesti dei canali a marchio NGS sono dunque accuratamente selezionati, in quanto devono essere certificati da NGS come rispondenti alla sua *mission* come sopra riportata. Infatti, la NGS richiede che siano selezionati solo contenuti che presentino caratteri di oggettività e assumano posizioni connaturate da un metodo obiettivo e scientifico, e soprattutto verificabili tramite un dettagliato sistema di *fact-checking*. La linea editoriale è, in conseguenza, estremamente coerente e omogenea con quanto descritto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 5) La Società precisa, poi, che la tematicità del canale è stata accertata dalla stessa Autorità con la delibera n. 127/14/CONS, con cui era stata concessa la deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, scaduta il 31 dicembre 2015 e di cui con l'odierna istanza chiede il rinnovo. La Società sottolinea inoltre che l'Autorità, nella medesima delibera, precisava che *“Qualora, allo scadere del triennio, la società Fox International Channels Italy S.r.l. (ora Fox Networks Group S.r.l., n.d.r.) ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità”*;
- 6) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, si rileva, in via generale, che tale tipologia di obbligo non risulta applicabile al palinsesto in oggetto, in quanto rientranti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del *Decreto*, in ragione del ricorrere del requisito della tematicità degli stessi, nonché della loro caratterizzazione *“non cinematografica”*. In proposito, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semi-generalisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canali tematici non cinematografici, non rientrano in alcuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS, con cui si concedeva al medesimo palinsesto proprio la deroga il cui rinnovo è richiesto, n. 467/14/CONS, n. 9/15/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è, quindi, soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per i palinsesti richiamati;
- 8) Al riguardo, la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza della perdurante attualità delle considerazioni già svolte dell'Autorità nella delibera n. 127/14/CONS. Infatti, la scelta editoriale e di programmazione mostra di non aver subito alcun mutamento apprezzabile e continua a palesarsi come dedicata a programmi con una precisa identità. Il palinsesto predilige infatti programmi serializzati, capaci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di fidelizzare il pubblico, con un taglio di durata che risponde a specifiche editoriali ben precise, dirette ad assicurare la migliore fruibilità dal pubblico televisivo e una maggiore efficacia della programmazione, confezionati con schemi e stilemi consolidati. Il palinsesto in oggetto non trasmette alcun tipo di opere cinematografiche, di nessun tipo o provenienza, essendo dedito a un formato e a linguaggio divulgativo del tutto diverso. Si ravvisa, pertanto, come il palinsesto sia incompatibile con il rispetto dell'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, che sarebbe incongruente con la scelta effettuata dalla Società e imposta dal rispetto del marchio NGS; diversamente, in caso di necessario rispetto dei suddetti obblighi, la Società non potrebbe dare altresì continuità agli stessi investimenti, se non venendo meno al rispetto della propria libera scelta editoriale. Documenta, infatti, la Società che non sono disponibili, peraltro, opere cinematografiche di espressione originale italiana che al tempo stesso siano coerenti con la linea editoriale, il target di riferimento e la missione divulgativa culturale del palinsesto in oggetto; inoltre, più in generale, le opere cinematografiche prodotte in Italia aventi carattere documentaristico sono lontane dalla linea editoriale dei palinsesti, sia per durata (essendo solitamente più lunghe) che per i temi affrontati, la prospettiva con cui questi sono affrontati e il linguaggio utilizzato, a forte connotazione locale, più narrativo, teso a storie inedite e dal taglio soggettivo; si tratta dunque di un prodotto diverso rispetto all'obiettivo divulgativo, oggettivo e storico-scientifico della programmazione ritenuta consona da NGS;

- 9) La Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che, per il palinsesto richiamato, il rispetto dell'obbligo di investimento di cui all'oggetto rischierebbe, alla luce di quanto esposto, di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale, con il taglio scientifico divulgativo e con il pubblico di riferimento. A parere della Società, tale distorsione degli investimenti condurrebbe inevitabilmente a un calo di pubblico e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla Società, nonché l'insorgere di problematiche di carattere in tema di obblighi contrattuali e linea editoriale dei propri palinsesti;
- 10) Nel prendere atto di quanto sin qui rappresentato, si ritiene che il rispetto degli obblighi d'investimento in produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal *Decreto*, sia incompatibile rispetto alla libera scelta editoriale della società. La programmazione degli investimenti, in special modo per canali fortemente targettizzati, quale il palinsesto di cui all'oggetto, rappresenta un elemento strategico ed essenziale nel ciclo di vita aziendale, così come il ritorno degli stessi un presupposto sostanziale per la sua sopravvivenza. L'acquisto di un prodotto, quale l'opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare il piano degli investimenti già in essere,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impedendo di dare continuità agli stessi, tenendo altresì conto del necessario rispetto della libertà d'iniziativa economica costituzionalmente garantita, di non destinare risorse a opere, come quelle di carattere cinematografico, non coerenti con la propria linea editoriale. L'eventuale inserimento di investimenti in opere di carattere cinematografico porterebbe alla circostanza di dover distogliere risorse dall'investimento in opere coerenti con la propria linea editoriale e il relativo *target* di pubblico di riferimento. Soprattutto in canali così fortemente targettizzati, la cui remunerazione è funzione dei risultati, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi pubblicitari con ciò arrecando un ingiustificato danno alla Società, in termini di ritorno economico e appetibilità della propria offerta commerciale, come già sancito dall'Autorità con numerose delibere: *ex multis*, si vedano le delibere nn. 126/14/CONS, 127/14/CONS, 466/14/CONS, 467/14/CONS, 167/15/CONS, 373/15/CONS, 101/16/CONS;

- 11) Inoltre, si ritiene opportuno specificare, dal lato dell'offerta disponibile, come i palinsesti per cui FOX richiede la deroga non siano accessibili autonomamente, ma facciano parte e integrino un'offerta più ampia comprendente una pluralità di palinsesti che già prevedono un'ampia offerta di contenuti cinematografici, anche per il tramite di palinsesti tematici dedicati al cinema;
- 12) Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è, pertanto, tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;
- 13) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Fox Networks Group S.r.l. per il palinsesto "*National Geographic*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2016, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza, e perdura sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox Networks Group S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi